

COMUNE DI PEDAVENA

(Provincia di Belluno)

PROGETTO

DI PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PEDAVENA

REGOLAMENTO EDILIZIO

I N D I C E

CAPITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 = Oggetto del regolamento pag. 1
" 2 = Delimitazione delle zone urbane " 1

CAPITOLO II° - DENUNCIE DELLE OPERE EDILIZIE E CONCESSIONE DEL-

LA LICENZA

- ART.3 = Richiesta della licenza per opere edili-
zie pag. 1
" 4 = Modalità per la richiesta della licenza " 2
" 5 = Documenti a corredo della richiesta di li-
cenza " 3
" 6 = Denuncia di opere di poca importanza " 4
" 7 = Esame dei progetti e comunicazioni sul-
l'esito " 5
" 8 = Opere di riforma e di importante miglio-
ria " 5
" 9 = Effetti e durata della licenza " 5
" 10 = Svolgimento dei lavori e vigilanza delle
Autorità " 6
" 11 = Responsabilità " 7

CAPITOLO III° - COMMISSIONE EDILIZIA

- ART.12 = Costitu-zione della Commissione edili-
zia " 7
" 13 = Competenza della Commissione " 7
" 14 = Adunanze " 8

CAPITOLO IV° - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

- ART.15 = Divisione in zone del territorio comu-
nale " 9
" 16 = Zone residenziali " 9
" 17 = Altre zone " 11
" 18 = Altezza degli edifici " 12

ART.19 = Modo di determinare la larghezza delle vie e l'altezza dei fabbricati	pag. 13
" 20 = Nuove strade private	" 13
" 21 = Accesso agli edifici non fronteggianti spazi pubblici	" 14
" 22 = Costruzione in arretramento al margine stradale	" 14

CAPITOLO V° = OPERE PROVVISORIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI =

CAUTELE

ART.23 = Cautele contro danni e molestie	pag. 15
" 24 = Tutela di avanzi storici ed artistici	" 15
" 25 = Recinzioni ed occupazione di suolo pubbli- co	" 15
" 26 = Ponti di servizio	" 17
" 27 = Apparecchi di sollevamento - scale aeree ponti mobili	" 17
" 28 = Cautele nelle opere di demolizione	" 17
" 29 = Scavi	" 18
" 30 = Prescrizioni particolari per costruzione in fregio a spazi pubblici	" 18

CAPITOLO VI° = SOLIDITA' = SICUREZZA = DECORO ED ALTRI REQUI-

SITI DELLE COSTRUZIONI

ART.31 = Obblighi generali per l'esecuzione di opere edilizie	pag. 19
" 32 = Richiamo di norme tecniche generali	" 19
" 33 = Obblighi di manutenzione	" 21
" 34 = Manutenzioni facciate di più proprietari	" 22

CAPITOLO VII° = NORME PARTICOLARI ED IGIENICHE PER L'ESECUZIO-

NE DELLE OPERE EDILIZIE

ART.35 = Igiene del suolo e del sottosuolo - opere interrate	pag. 22
---	---------

ART.19 = Modo di determinare la larghezza delle vie e l'altezza dei fabbricati	pag. 13
" 20 = Nuove strade private	" 13
" 21 = Accesso agli edifici non fronteggianti spazi pubblici	" 14
" 22 = Costruzione in arretramento al margine stradale	" 14

CAPITOLO V° = OPERE PROVVISORIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI =

CAUTELE

ART.23 = Cautele contro danni e molestie	pag. 15
" 24 = Tutela di avanzi storici ed artistici	" 15
" 25 = Recinzioni ed occupazione di suolo pubbli- co	" 15
" 26 = Ponti di servizio	" 17
" 27 = Apparecchi di sollevamento - scale aeree ponti mobili	" 17
" 28 = Cautele nelle opere di demolizione	" 17
" 29 = Scavi	" 18
" 30 = Prescrizioni particolari per costruzione in fregio a spazi pubblici	" 18

CAPITOLO VI° = SOLIDITA' = SICUREZZA = DECORO ED ALTRI REQUI-

SITI DELLE COSTRUZIONI

ART.31 = Obblighi generali per l'esecuzione di opere edilizie	pag. 19
" 32 = Richiamo di norme tecniche generali	" 19
" 33 = Obblighi di manutenzione	" 21
" 34 = Manutenzioni facciate di più proprietari	" 22

CAPITOLO VII° = NORME PARTICOLARI ED IGIENICHE PER L'ESECUZIO-

NE DELLE OPERE EDILIZIE

ART.35 = Igiene del suolo e del sottosuolo - opere interrate	pag. 22
---	---------

ART.36 = Impianti igienici di uso privato	pag. 22
" 37 = Superficie ed altezze dei locali	" 23
" 38 = Aereazione - finestre	" 24
" 39 = Sotterranei	" 25
" 40 = Latrine	" 26
" 41 = Acquai e scarichi d'acqua	" 27
" 42 = Acqua potabile	" 27
" 43 = Vasche - serbatoi - tubazioni	" 28
" 44 = Denuncia per l'esecuzione di impianti di sollevamento d'acqua potabile e collaudo	" 28
" 45 = Fognatura interna	" 29
" 46 = Pozzi neri	" 30
" 47 = Laboratori e stabilimenti industriali	" 31
" 48 = Prevenzione e difesa dai pericoli d'incendio	" 32

CAPITOLO VIII° = COSTRUZIONI RURALI

ART.49 = Classificazioni	" 34
" 50 = Terreno - scoli	" 34
" 51 = Locali d'abitazione e di deposito	" 34
" 52 = Canne per il fumo	" 35
" 53 = Acquai - latrine e pozzi neri	" 35
" 54 = Stalle e concimaie	" 36

CAPITOLO IX° = VISITE TECNICHE = ABITABILITA' = NUMERI CIVICI

TABELLE

ART.55 = Visite tecniche - permesso di abitabilità	pag. 37
" 56 = Numeri civici	" 38
" 57 = Apposizione di indicatori e simili	" 38
" 58 = Conduitture e sostegni per trasporto energia elettrica	" 39

CAPITOLO X° = SANZIONI = DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.59 = Sanzioni ed ammenda a carico degli inadempienti	pag. 40
" 60 = Adeguamenti al presente regolamento delle costruzioni esistenti	" 41
" 61 = Disposizioni transitorie	" 41
" 62 = Entrata in vigore del presente regolamento	" 41

REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Per le nuove costruzioni, le ricostruzioni, i completamenti ed i rifacimenti di fabbricati esistenti, compresi nel Comune di PEDAVENA, devono essere rispettate le norme edilizie che formano oggetto del presente regolamento e ciò allo scopo di garantire una adeguata rispondenza edilizia ai tracciati del Piano regolatore, nel quale ogni opera sia nuova che di restauro, non solo riguardo alla sua forma planimetrica ma anche al valore, all'architettura, al colore, alla distribuzione, deve essere inquadrata rispettando quei principi igienici ed estetici, ossia urbanistici, che hanno presieduto alla studio e formazione del Piano regolatore stesso. =

ART. 2 - DELIMITAZIONE DELLE ZONE URBANE

Le zone urbane interessate dal Piano regolatore sono quelle delimitate nella tavola VIII° riguardante il centro di PEDAVENA e nelle tavole IX° e X° riguardanti le Frazioni e le Zone turistiche. =

Lungo le strade statali, provinciali e comunali le zone soggette a particolari prescrizioni s'intendono delimitate da strisce parallele all'asse della strada e della larghezza di ml. 50. =

CAPITOLO SECONDO

DENUNCIA DELLE OPERE EDILIZIE E CONCESSIONI DELLA LICENZA

ART. 3 - RICHIESTA DELLA LICENZA PER OPERE EDILIZIE

Chiunque intenda eseguire, nel territorio del Comune di PE=

DAVENA, opere edilizie (nuove costruzioni e ricostruzioni, modificazioni o demolizioni, scavi ecc:), ovvero intenda introdurre varianti ad opere già approvate, deve chiedere licenza all'Amministrazione Comunale prima che ne sia iniziata l'esecuzione, presentare il relativo progetto redatto nei modi prescritti agli articoli 4 e 5 seguenti e chiedere la licenza di esecuzione, agli effetti del presente regolamento. =

Per le opere di ordinaria manutenzione non occorre il rilascio della licenza. = Per le opere ordinate dall'Autorità Giudiziaria è sufficiente la preventiva denuncia al Sindaco. =

Sono soggette a richiesta di licenza anche le tinteggiature di facciate visibili da spazi pubblici, le insegne di negozi e simili, e tutte le forme pubblicitarie di carattere stabile. =

ART.4 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA

La richiesta della licenza dovrà essere indirizzata al Sindaco e firmata dal committente del lavoro: se l'opera verrà eseguita su terreno di proprietà di terzi, la domanda dovrà essere firmata dal committente e dal proprietario del terreno. = La richiesta dovrà essere accompagnata da un modulo fornito dall'Autorità Comunale, completato dei dati indicati e firmato:

- a) dal committente e dal proprietario del terreno;
- b) dal progettista e dal direttore dei lavori. =

I firmatari assumono, a tutti i fini e per tutti gli obblighi del presente regolamento, impegno solidale. =

I progettisti e direttori dei lavori devono possedere uno dei seguenti titoli:

- a) di Ingegnere o Architetto iscritti nel rispettivo albo professionale;
- b) di Geometra o Perito edile iscritti nel relativo albo ed abilitati al detto esercizio nei limiti assegnati alla rispettiva attività professionale dalle speciali disposizioni vigenti. =

Le costruzioni includenti notevoli strutture in cemento armato od in ferro dovranno essere studiate e sviluppate da un Ingegnere od Architetto di cui alla precedente lettera a).=

L'imprenditore che sarà incaricato della esecuzione dei lavori, qualora non possenga i titoli anzidetti, dovrà essere capomastro patentato ed abilitato e dovrà firmare prima dell'inizio dei lavori il modulo ed il progetto allegati alla richiesta.=

ART. 5 = DOCUMENTI A CORREDO DELLA RICHIESTA DI LICENZA

Alla richiesta di licenza devono essere allegati:

a) Uno stralcio di mappa catastale aggiornato ed atto ad individuare chiaramente la località, nel quale siano indicati gli edifici prossimi esistenti e quello da costruire, nonché l'orientamento.=

b) Tutti i dati che valgono a far conoscere i rapporti planimetrici ed altimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti e le eventuali servitù.=

c) Le piante quotate, in scala 1:100 di tutti i piani e delle coperture, con le indicazioni precise dell'uso dei diversi locali, nonché una planimetria in scala non inferiore a 1:500 con indicazione delle aree coperte e scoperte e degli spazi pubblici fronteggianti.=

d) Le sezioni dell'edificio pure in scala 1:100 con indicazione delle altezze nette dei vari piani, delle coperture nonché delle soprastrutture ecc: e la quota del pavimento del piano terreno rispetto a quella dello spazio pubblico fronteggiante.=

e) I disegni di tutte le fronti del fabbricato in scala 1:100

f) Lo schema della fognatura con indicazioni del luogo di smaltimento delle acque nere.=

g) Particolari decorativi in scala 1:20 con indicazione dei materiali adottati e dei colori previsti per le tinteggiature.=

Nel caso di restauri o di trasformazioni di edifici esisten-

ti, al progetto dovranno allegarsi le fotografie degli edifici stessi, atte a rappresentarne con chiarezza lo stato in cui si trovano. =

I disegni devono essere presentati in tre esemplari dei quali uno in bollo: uno degli esemplari, con l'approvazione sarà restituito al richiedente e dovrà essere sempre tenuto in cantiere per tutta la durata del lavoro, e firmato dall'imprenditore o capomastro che eseguirà i lavori. =

Per i teatri, cinematografi, luoghi di pubblico ritrovo, stabilimenti industriali ecc: il rilascio della licenza è subordinata alla preventiva approvazione del progetto da parte delle Autorità competenti. =

Per gli stabilimenti industriali, officine e laboratori, sia che si tratti di nuove costruzioni, sia di ampliamenti o di importanti modifiche, il progetto dovrà essere corredato da una relazione in cui si dovrà precisare a quale genere d'industria la costruzione debba servire, descriverne la consistenza e indicare i provvedimenti che si intende adottare per eliminare rumori ed esalazioni nocive. =

Le licenze per opere di edifici segnalati di pregio artistico o d'interesse storico o locale come pure in quelle da costruirsi in prossimità di monumenti o località panoramiche, sono subordinati alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza. =

ART. 6 - DENUNCIA DI OPERE DI POCA IMPORTANZA

Nel caso di opere nell'interno degli edifici esistenti o comunque riconosciute dall'Autorità Comunale di poca importanza, la relativa richiesta di licenza può essere presentata senza disegni e firmata solo dal proprietario e dall'imprenditore. =

ART. 7 - ESAME DEI PROGETTI E COMUNICAZIONI DELL'ESITO

Gli uffici comunali prendono in esame la richiesta ed il pro-

getto sottoponendolo al parere della Commissione Edilizia Comunale: il Sindaco, o chi per esso, comunicherà al richiedente l'esito dell'esame nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del progetto: trascorso il quale termine senza che sia stata accettata dal Comune o comunicata alcuna decisione, la domanda di licenza si intende respinta. =

Messun lavoro, neppure di semplice scavo, può essere intrapreso senza la prescritta licenza. =

Le opere provvisionali richieste da urgenti ragioni di sicurezza o di igiene, possono essere eseguite subito, purchè vengano contemporaneamente denunciate. =

ART. 8 - OPERE DI RIFORMA E DI IMPORTANTE MIGLIORIA

E' vietato eseguire miglioramenti, lavori di riparazione o di grande manutenzione ad edifici non rispondenti in struttura, o altezza per la larghezza delle vie, al presente regolamento o alle leggi e regolamenti vigenti in materia, amenochè non si tratti di fabbricati di importanza artistica, storica o archeologica. =

E' pure fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, ridurre o ricostruire gli edifici, secondo le norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi vigenti. =

Nel caso di ricostruzione e di radicale rifacimento, il Comune può imporre la rettifica di allineamenti tortuosi allo scopo di uniformarli all'andamento della strada e ciò senza obbligo di compenso per i ritagli di aree da incorporarsi nella strada. =

ART. 9 - EFFETTI E DURATA DELLA LICENZA

La licenza di costruzione di opere rilasciata dal Sindaco, o chi per esso, costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore e

non esonera i firmatari della richiesta dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti, restando sempre ed in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi. =

Le opere non iniziate entro tre mesi dal rilascio della licenza e quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre un anno, non potranno essere intraprese se non previa la richiesta ed il rilascio di una nuova licenza. =

ART.10 - SVOIGIMENTO DEI LAVORI E VIGILANZA DELLE AUTORITA'

Prima di iniziare la costruzione di edifici che prospettano o sorgono nella prossimità di strade o spazi pubblici, gli interessati dovranno chiedere all'Autorità Comunale la determinazione e la fissazione sul terreno dei punti fissi di linea e di livello. = Tale determinazione si farà entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta: di essa sarà redatto apposito verbale che dovrà essere firmato anche dal proprietario richiedente. =

L'interessato dovrà fornire il personale ed i mezzi adatti per tale operazione che sarà fatta a totale sue spese. =

I lavori dovranno essere condotti regolarmente ed in modo da recare il minor disturbo alla cittadinanza ed ai terzi vicini. = Nel caso che occorrantero interruzioni o limitazioni del transito lungo le strade, dovrà essere fatta la richiesta al Sindaco il quale ha la più ampia facoltà di imporre al richiedente di prendere i provvedimenti più adatti per assicurare l'incolumità pubblica ed il decoro cittadino. =

La vigilanza sulle costruzioni che si eseguono sul territorio del Comune spetta al Sindaco in conformità di quanto dispone l'articolo 32 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n°1150. =

ART.11 - RESPONSABILITA'

Senza pregiudizio di quanto dispone il Codice Civile e Penale circa le responsabilità dei tecnici e degli imprenditori, il

direttore dei lavori ed il capomastro od impresario sono, assieme al proprietario o committente, responsabili della buona e regolare esecuzione delle opere. =

CAPITOLO TERZO

COMMISSIONE EDILIZIA

ART.12 = COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Per affiancare l'Autorità Comunale nell'opera regolatrice dell'attività edilizia ad essa commessa dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n°1150, è istituita una Commissione Edilizia Comunale composta:

- a) dal Sindaco o da un assessore o consigliere comunale da lui delegato, che la presiede;
- b) da tre membri effettivi e due supplenti particolarmente esperti in materia edilizia, nominati dal Consiglio Comunale;
- c) dall'Ufficiale sanitario del Comune;
- d) ne farà parte anche un delegato della Soprintendenza ai Monumenti Medioevali e Moderni di Venezia. =

I commissari elettivi dureranno in carica due anni e saranno rieleggibili. =

La Commissione è assistita dal Segretario comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco, il quale stenderà i verbali delle deliberazioni sottoscrivendoli assieme al Presidente. =

ART.13 = COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La Commissione esprime parere su tutto ciò che in generale venga sottoposto dall'Autorità Comunale in materia di edilizia, di decoro e d'arte. =

In particolare essa:

- 1) esprime il parere dal punto di vista architettonico (pla-

Sindaco

nimetrico, igienico, estetico ecc.) sui progetti presentati per la licenza: ne cura e vigila l'esecuzione nei riguardi estetici e potrà dare quelle indicazioni che riterrà utili ai fini della migliore riuscita del lavoro e della rispondenza ambientale, considerando eventuali tinteggiature, recinzioni, piantagioni ecc.:.

2) Coadiuvava tanto il Comune quanto i privati per la migliore attuazione del Piano regolatore. =

3) Dà pareri e formula proposte, a richiesta degli interessati e, occorrendo, d'ufficio, sulla sistemazione, ornamentazione e colorazione di facciate anche di edifici esistenti, sulla apposizione di insegne e forme pubblicitarie. =

4) Esprime il suo giudizio sui progetti di monumenti o cappelle da erigere nei cimiteri. =

5) Dà parere sulle interpretazioni, sulle applicazioni e sulle eventuali modifiche del presente regolamento. =

ART. 14 - ADUNANZE

La Commissione -- deve riunirsi ordinariamente almeno una volta al mese (in un giorno fisso della settimana) e straordinariamente ogni volta che l'Autorità Comunale riterrà opportuno. = Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri. = In assenza del Presidente designato assumerà tale funzione il Commissario più anziano. =

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. =

Quando si tratti di argomento che comunque interessi uno dei Commissari, questi deve abbandonare la sala di riunione. =

Due dei Commissari, dei quali uno almeno elettivo, per turno controfirmeranno i disegni costituenti il progetto, quando esso abbia avuto parere favorevole. =

CAPITOLO QUARTO

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

ART.15. = DIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Agli effetti delle destinazioni di zone fissate dal Piano regolatore generale, il territorio comunale è diviso nei seguenti quattro tipo di zone. =

- A = Zone residenziali
- B = Zone industriali
- C = Zone vincolate speciali
- D = Zone agricole di rispetto. =

In base a questa classificazione, nessun fabbricato o locale può essere costruito ed usato per scopi non consentiti nella zona di cui trattasi. =

ART.16 = ZONE RESIDENZIALI

Le zone residenziali sono divise in tre classi, a seconda delle caratteristiche di copertura e di sfruttamento consentite per l'area. =

- 1) Intensive
- 2) semintensiva
- 3) estensiva. =

Nella zona residenziale intensiva le costruzioni sorgeranno, di regola, sul filo stradale con fabbricazione chiusa (a cortile) oppure aperta (a pettine): fronte, di regola, continuo: copertura fino al 50%: altezza massima tre piani incluse il piano terreno, secondo le prescrizioni del successivo articolo 18. =

Nella zona residenziale semintensiva le costruzioni sorgeranno ad una distanza di almeno tre metri dal filo stradale, comunque è riservato alla Autorità comunale stabilire strada per strada il necessario arretramento: la fabbricazione sarà aper=

ta od a pettine: il distacco dei fabbricati dal confine di proprietà non sarà inferiore a metri 6 salvo collegamento limitato al solo piano terreno ove l'Autorità comunale stabilisca che si debba costruire a filo strada. = Copertura dell'area fino al 35%: altezza massima eguale alla larghezza dello spazio antistante salvo quanto viene precisato al successivo articolo 18. = Nella zona residenziale estensiva le costruzioni dovranno essere arretrate dal filo strada di quanto determinerà il Comune per ciascuna strada e comunque di non meno di metri 5 con fabbricazione del tipo a villino (anche accoppiato) oppure casette a schiera o casette orto: distacco minimo dei fabbricati dai confini di proprietà metri 6: copertura dell'area fino al 25%: altezza massima di due piani compreso il piano terreno. = La superficie coperta non può essere inferiore a metri quadrati 110. = E' concesso la costruzione di rustici, come rimesse, tettoie ecc: unite al fabbricato d'abitazione, oppure distanti da esso non meno di metri 6 e in tal caso poste anche lungo un confine di proprietà purchè una convenzione col vicino assicuri che questi vi addosserà nel medesimo tratto i propri rustici. = La area non costruita dovrà essere sistemata e mantenuta decorosamente a verde (giardino od orto). =

Ogni qualvolta che si costruisce in arretrato dal filo stradale, i confini con gli spazi pubblici dovranno essere recinti con muretto (non più alto di metri 1) e sovrapposta cancellata (che non dovrà superare l'altezza di altri metri 2). =

Nelle zone residenziali è vietata la costruzione di edifici destinati od utilizzati per industrie ed in particolare per uno qualsiasi delle seguenti:

1) Lavorazione o deposito di acciaio, ferro, ottone, rame ed alluminio. =

2) Regenerazione di ferro, rame e alluminio;

3) raffinerie di asfalto, lavorazione del catrame, raffinerie e depositi di petrolio, metano e gas liquidi, lavorazione e raffinerie di sego o grassi, produzione e lavorazione del sapone. =

4) Produzione o deposito di ammoniaca. =

5) Distillerie di liquori, distillerie di carbone, legna, ossa: produzione di gelatine e colla. =

6) Produzione e deposito di gas illuminanti

7) Produzione di cellulose, gomma e copertoni

8) Lavori in cemento, gesso o pietra

9) Centrali del latte

10) Macelli, magazzini e concerie di pellame, o sgrassatura di lana e riutilizzazione di stracci di lane, stalle. =

11) Produzione di vernici e simili o inchiostro

12) Segherie e piellerie, deposito di legname o segature e spaccatura legna da ardere. =

L'edificio incluso nella zona residenziale può essere parzialmente destinato ad uso commerciale o artigiano, purchè, a insindacabile giudizio dell'Autorità Comunale, non arrechi disturbo agli abitanti, con rumori, oppure con emissioni di odori, fumi, polvere e gas. =

E' pure consentita la costruzione di autorimesse purchè adeguatamente isolate nel lotto, da zone di filtro destinate a verde. =

ART.17 - ALTRE ZONE

B - Zone industriali:

Nelle zone industriali è consentita la costruzione di qualsiasi impianto industriale, però quelli nocivi per emanazione di odori o polveri, dovranno distare non meno di 200 metri dal limite esterno della relativa zona. =

C - Zone vincolate speciali

Zone sportive - zone per costruzioni scolastiche - parcheggi
sono riservate dal Piano regolatore per le rispettive destina-
zioni speciali:

Verde pubblico: terreni riservati per l'immediata o futura si-
stemazione a parco o giardini pubblici e zone alberate. =

Vincolo a verde su aree private: ove non imposta da leggi spe-
ciali, viene fissata dall'Amministrazione Comunale entro corre-
sponsione di una indennità (vedi art. 25 della legge 27 agosto
1942 n° 1150). =

Fascia di rispetto legale attorno ai cimiteri. =

D = Zona agricola di rispetto:

Esternamente al limite dell'aggregato urbano o delle frazio-
ni, comprese le zone di espansione del Piano, il terreno resta
vincolato a zona agricola di rispetto e riserva d'area: in es-
sa è consentita esclusivamente la costruzione di edifici desti-
nati agli usi rurali. = Per le frazioni verranno applicate le
norme relative alle zone residenziali. =

ART. 18 = ALTEZZA DEGLI EDIFICI

Nella zona residenziale intensiva, l'altezza massima (dal
piano di gronda alla quota più bassa del piano stradale) non do-
vrà superare una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubbli-
co antistante, col massimo assoluto di metri 10. =

Nella zona residenziale semintensiva l'altezza sarà uguale
alla larghezza dello spazio pubblico antistante con un massimo
di metri 10. =

Nella zona residenziale estensiva l'altezza degli edifici
non dovrà superare i metri 7. =

Viene fatta eccezione per chiese, campanili, edifici monu-
mentali che esigessero maggiori altezze le quali verranno fis-
sate caso per caso dall'Autorità Comunale. =

Il Comune potrà, per particolari ragioni di decoro, di este-

tica, di visibilità o di vicinanza ad insigni monumenti od edifici pubblici, limitare le altezze al di sotto di quelle sopra stabilite: come pure prescrivere per determinate strade o piazze di particolare importanza, i profili delle nuove fronti. =

ART.19 - MODO DI DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLE VIE E LA ALTEZZA DEI FABBRICATI. =

La larghezza delle vie, dei tronchi di vie, e delle piazze è determinata in base alla larghezza effettiva per le vie a fronti parallele, ed alla media delle larghezze, tronco per tronco, per le altre. =

Nel computo delle larghezze d'una via non si tien conto delle maggiori ampiezze eventualmente previste all'imbocco o all'incrocio di vie trasversali ed ai relativi innesti e raccordi. =

L'altezza dei fabbricati viene misurata a partire dal marciapiede o piano stradale nel punto più basso della linea frontale dell'edificio, fino al piano di gronda. =

ART.20 - NUOVE STRADE PRIVATE

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione edilizia, può autorizzare l'apertura di strade private per lottizzazione, entro la maglia più larga prevista nel Piano regolatore, purchè esse non pregiudichino il Piano stesso e non comportino aggravio di sorta al Comune. =

Le strade stesse quindi dovranno essere costruite e mantenute in buono stato a spese dei loro proprietari, in modo da non arrecare danno alle pubbliche strade e secondo le disposizioni che di volta in volta verranno emanate dal Comune, in relazione al tipo di pavimento di ciascuna strada comunale da cui dipartono e collegano. =

Le costruzioni che sorgono lungo le strade private sono soggette all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. =

to come se prospettassero su uno spazio pubblico. = Gli eventua-
li marciapiedi privati dovranno essere tenuti con il massimo
decoro e pulizia. =

ART. 21 = ACCESSO AGLI EDIFICI NON FRONTEGGIANTI SPAZI PUBBLICI

Chi intendesse fabbricare su aree non fronteggianti strade
e piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima compro-
vare di aver stabilito col Comune gli accordi per un eventuale
accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente, o
da privata aperta al pubblico passaggio. = Tale obbligo è da os-
servarsi anche per le costruzioni che si volessero eseguire se-
condo le linee del Piano regolatore. =

ART. 22 = COSTRUZIONI IN ARRETRAMENTO DAL MARGINE STRADALE

Nella zona intensiva ed anche (salvo eccezioni determinate
per singole strade dal Comune) in quella semintensiva, è obbli-
gatoria la costruzione a filo del margine stradale secondo le
linee del Piano regolatore. =

Può venir consentito di arretrare la linea di fabbrica paral-
lelamente al margine stradale per tutto un lato di una via, o
almeno per un tronco che vada da una trasversale all'altra. =
Il vincolo d'arretramento dovrà risultare da una convenzione
stipulata da tutti i frontisti interessati, da trascrivere a
norma di legge anche a favore del Comune: l'arretramento è ob-
bligatorio là dove nel Piano regolatore sono indicate le zone
vincolate a verde in adiacenze e parallele al margine stradale:
l'area risultante dall'arretramento dovrà essere sistemata a
verde e recinta da cancellata. =

L'arretramento non dà diritto ad aumento di altezza rispet-
to a quella di competenza della via. =

CAPITOLO QUINTO

OPERE PROVVISORIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI = CAUTELE

ART.23 - CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE

Ogni volta che si intraprendono lavori edilizi, ovvero che un edificio anche parzialmente minacci rovina, devono eseguirsi tutte le opere e adottarsi tutti i provvedimenti atti ad eliminare ogni pericolo, danno o molestia a terzi. =

Particolari cautele devono usarsi ove occorre manomettere il suolo pubblico o costruire recinzioni o ponteggi, per impedire la possibilità ai danni a manufatti e condutture dei servizi pubblici. =

Devono inoltre osservarsi tutte le prescrizioni disposte dall'Autorità Comunale, che in caso di inadempienza, può adottare i provvedimenti della esecuzione d'ufficio a spese dello interessato, salvo sempre l'applicazione delle inerenti disposizioni di legge. =

ART.24 - TUTELA DI AVANZI STORICI ED ARTISTICI

Se nell'esecuzione di opere edilizie, o di demolizione, o di scavi, si faccia qualche ritrovamento di presumibile interesse storico, artistico od archeologico, si deve darne immediato avviso all'Autorità Comunale (oltre all'osservanza delle leggi apposite) e frattanto si dovrà sospendere quella parte di lavori in modo da lasciare intatte le cose ritrovate. =

A salvaguardia degli interessi si precisa che la sospensione dei lavori avrà la durata minima compatibile con le operazioni di sopralluogo, rilevazione ed accertamento, e salvo casi specialissimi, non supererà i tre giorni dalla comunicazione del ritrovamento. =

ART.25 - RECINZIONI ED OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Il terreno destinato all'esecuzione di opere edilizie o di demolizione o di scavi deve essere separato dal suo ^{lo} aperto al pubblico mediante idonea recinzione. =

Nel caso di opere di poca entità potrà essere autorizzata,

in luogo della recinzione, l'applicazione di segnalazioni ben situate e fissate, che servano di manifesto avviso ai passanti. =

Quando le recinzioni comportino l'occupazione temporanea di suolo pubblico, l'interessato dovrà farne domanda al Municipio indicando l'area da occupare, la specie di chiusura e il tempo di occupazione, nonchè ai fini di applicazione della tassa relativa. =

Ove sia necessario prolungare l'occupazione, l'interessato deve chiedere una nuova licenza almeno sei giorni prima della scadenza del permesso precedente. =

Le recinzioni devono essere di aspetto decoroso, alte normalmente non meno di due metri: le porte si apriranno verso l'interno e saranno tenute chiuse durante la sospensione del lavoro. =

Le sporgenze delle recinzioni, come d'ogni altro riparo costituente impedimento al transito, devono essere munite di un segnale luminoso d'avvertimento, che deve restare acceso dal tramonto alla levata del sole. =

L'Autorità Comunale ha facoltà di usare, senza corrispettive, delle recinzioni, dei graticci e delle superfici d'ogni genere, visibili da spazi aperti al pubblico, per affissioni e pubblicità. =

ART. 26 - PONTI DI SERVIZIO

Quando non sia permessa, o non sia necessaria la recinzione, il primo ponte di servizio verso il pubblico paesaggio deve essere costruito ad altezza non inferiore a tre metri dal piano di spiccato, e dev'essere costituito in modo che resti assicurato il transito sul suolo sottostante. =

Nel caso di ponti che sporgano sulle carreggiate, l'altezza libera non potrà essere inferiore a metri 4. =

I ponteggi devono avere resistenza, stabilità e protezione

tali da garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose, e possedere i requisiti prescritti per la prevenzione infortuni nei riguardi del personale addetto ai lavori e di terzi. =

Nei ponteggi in legno le piantane superanti otto metri di altezza devono essere composte di elementi accoppiati per tutta l'altezza fino ad un metro almeno sopra il piano dell'ultima impalcatura. = La distanza fra le piantane non dovrà superare i tre metri. =

Per i collegamenti dei legnami si useranno fasciature con piattine di ferro inchiodate, o analogo sistema (escluse le funi). =

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno tre centimetri e mezzo, debitamente accostate e fissate ai sottostanti travicelli. = Ogni ponte al di sopra dei quattro metri avrà un sottoponte a distanza non maggiore di metri due e cinquanta. = Ponti, rampe e vani in genere saranno muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore sarà costituito da una tavola poggiante sull'impalcatura. = Le fronti verso spazi pubblici saranno chiuse con stuoie o graticci. =

ART. 27 = APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO = SCALE AEREE = PONTI MOBILI

Gli apparecchi di sollevamento saranno sostenuti da armatura solida ed indipendente dai ponteggi. =

Non si possono usare scale aeree, ponti mobili e apparecchi di sollevamento che non siano muniti del certificato di collaudo, da rinnovarsi secondo le norme stabilite per la prevenzione infortuni. =

ART. 28 = CAUTELE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE

Nelle opere di demolizione deve essere usata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie, avendo cura particolarmente

di munire di robusti ponti a sbalzo gli edifici da demolire e recingerli in tutte le parti dove possa essere minacciata la incolumità pubblica. =

Devono inoltre essere osservate le particolari norme del regolamento comunale d'igiene relative allo smottamento dei pozzi neri, degli smaltitoi, delle fognature, delle canalizzazioni sotterranee. =

Il polverio dev'essere evitato con opportuni mezzi. = E' vietato accumulare materiali pesanti in alto e scaricare materiali di demolizione verso il suolo pubblico. = Ove ciò sia necessario, lo scarico si farà entro recipienti o in appositi condotti chiusi di tavole. =

Secondo i casi l'Autorità Comunale può imporre speciali cautele. =

ART. 29 = SCAVI

Gli scavi per fondazioni e per altro scopo non potranno approfondirsi se non sarà assicurato il terreno superiore mediante regolari sbadacchiature ed armature robuste, atte ad impedire smottamenti. =

ART. 30 = PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER COSTRUZIONE IN FREGIO A

SPAZI PUBBLICI

aperti al

Le opere in fregio a spazi pubblico devono venire compiute nel più breve tempo possibile. = Sarà in facoltà dell'Autorità Comunale di imporre speciali obblighi e tassazioni nel caso di occupazione di spazio aperto al pubblico, che ostacoli sensibilmente il transito. =

Compiuti i lavori, lo spazio aperto al pubblico, comunque occupato per la fabbrica, deve essere riconsegnato al Comune perfettamente sgombero con la pavimentazione rimessa nello stato pristino. = Nel caso di inadempienza o di esecuzione difettosa e comunque non collaudabile dall'Autorità Municipale, le

opere di sistemazione e ripristino vengono eseguite dall'Autorità Comunale con rivalsa della spesa. = Il rimborso, nella misura risultante dalla liquidazione d'ufficio, deve essere effettuato entro cinque giorni dall'avviso di pagamento. =

Nel caso di interruzione dei lavori per oltre trenta giorni l'Autorità Comunale revocherà la licenza di occupazione del suolo pubblico e prescriverà le opere che riterrà necessarie nei riguardi della sicurezza e del decoro. =

Ove occorra puntellare muri prospicienti spazi pubblici, si dovrà ottenere il permesso dell'Autorità Comunale, che fisserà il termine per il consolidamento. =

CAPITOLO STESSO

SOLIDITA' = SICUREZZA = DECORO ED ALTRI REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

ART. 31 - OBBLIGHI GENERALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

Ogni opera edilizia deve essere eseguita in modo pienamente conforme al progetto approvato e secondo le migliori norme dell'arte, con rispetto alle prescrizioni di legge e di regolamento. =

L'opera deve avere inoltre i requisiti di solidità, sicurezza e decoro e corrispondere alle esigenze igieniche ed a quelle della sua destinazione. =

Le costruzioni da adibirsi ad abitazioni devono essere eseguite con gli accorgimenti edilizi atti ad eliminare o ridurre sensibilmente la trasmissione e la propagazione dei suoni, rumori, vibrazioni, esalazioni ed odori molesti. =

ART. 32 - RICHIAMO DI NORME TECNICHE GENERALI

Si richiamano tra le altre, alcune prescrizioni fondamentali:

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli ap=

picchi, su terreni atti a scoscendere, sul confine tra terreni di natura e resistenza diverse, e sopra suolo a forte pendio, salvo che le fondazioni appoggino sulla viva roccia. =

Le fondazioni devono raggiungere ed essere incassate su terreno perfettamente sodo: altrimenti devono adottarsi sistemi speciali a garanzia di solido appoggio. =

Nella costruzione è vietato l'uso di materiali provenienti da demolizioni di pozzi neri e fogne, o comunque igienicamente sospetti, e nei rinterri l'uso di materiali inquinati. =

Nella costruzione di esso per abitazione non possono adottarsi materiali di demolizione saltrati o troppo igroscopici, eccezione fatta per i muri di fondazione. =

In ogni caso è fatto obbligo di interporre nelle murature, a fior di terra, uno strato di materiale assolutamente impermeabile. =

Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottoli rotondeggianti se non convenientemente spaccati: e in difetto di regolari piani di posa del pietrame deve adottarsi la muratura listata. =

In corrispondenza dei locali d'abitazione, i muri d'ambito di pietrame o mattoni devono avere spessore non inferiore a 40 centimetri: possono ammettersi minori spessori allorchè si impieghino materiali che, a giudizio del Comune assicurino coibenza equivalente. = Uguale grado di coibenza è richiesto per i solai di copertura dei locali d'abitazione. =

Tutti i locali d'abitazione al piano terreno dovranno essere provvisti, sotto il pavimento, di vespai alti almeno centimetri 20. =

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene. = Le travature dei solai dovranno essere in-

castrate nei muri perimetrali per non meno di 25 centimetri. =
I tetti saranno costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. =

Nelle strutture di cemento armato devono strettamente osservarsi le prescrizioni vigenti per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per le opere di conglomerato cementizio semplice ed armato. =

Le coperture a terrazzo devono risultare di perfetta impermeabilità, ed avere sottoposta una camera d'aria alta almeno 12 centimetri ogni qualvolta coprano un locale abitabile. =

Ogni lavoro di muratura va sospeso nei periodi di gelo, quando cioè la temperatura si mantenga per parecchie ore al di sotto di zero gradi centigradi. = Quando il gelo si verifica solo per poche ore notturne, si adotteranno i consueti provvedimenti per difendere le murature in corso. =

ART. 33 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

I fabbricati in tutte le loro parti debbono essere mantenuti in modo regolare e conforme alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento. =

L'Amministrazione Comunale ingiungerà ai proprietari che non si attenessero a quanto sopra specificato, di adempiere all'obbligo della manutenzione regolare entro un termine perentorio: scaduto il quale senza effetto, l'Amministrazione Comunale potrà promuovere dal Magistrato, in giudizio, contravvenzione " sia costituendosi parte civile, sia d'ufficio" - la esecuzione delle opere ingiunte e non eseguite dal contravventore, a spese di quest'ultimo. = In simili casi di esecuzione di ufficio da parte del Comune, la nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto sentito l'interessato ed è riscossa dall'esattore nella forma e coi privilegi fiscali. =

Per quanto riguarda edifici d'interesse storico-artistico, eventuali lavori di manutenzione dovranno essere previamente approvati dalla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia: tali lavori potranno pure essere eseguiti d'ufficio, sempre d'accordo con la Soprintendenza e con le norme sopra indicate. =

ART.34 - MANUTENZIONE FACCIATE DI PIU' PROPRIETARI

Appartenendo una facciata a due o più proprietari, il suo restauro, la rinnovazione delle tinte e le coloriture degli infissi dovranno essere eseguiti, contemporaneamente ed uniformemente dai proprietari; l'Amministrazione Comunale potrà a chi non si prestasse, ingiungere il termine perentorio salvo esecuzione d'ufficio, come al precedente articolo. =

CAPITOLO SETTIMO

NORME PARTICOLARI ED IGIENICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

EDILIZIE

ART.35 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTUSUOLO - OPERE INTERRATE

E' vietata qualsiasi costruzione su terreni usati in precedenza come deposito di immondizie o di materie putrescibili o insalubri se non dopo adatta opera di bonifica che rimetta il terreno in condizioni igieniche. =

E' pure vietato costruire su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni di acqua o non adatti al facile deflusso delle acque piovane o di rifiuto. = In ogni caso si dovrà aver cura di evitare infiltrazioni di umidità con opportuni sbancamenti verso i terrapieni, con drenaggi e mediante separazione delle fondazioni delle sovrastanti strutture con adatti materiali impermeabili. =

ART.36 - IMPIANTI IGIENICI DI USO PRIVATO

E' vietato dare sfogo diretto sul suolo pubblico alle acque

dei cortili e di qualsiasi area interna: esse devono essere convogliate con canali sotterranei nella fognatura pubblica stradale. =

Dove questa non esista devono essere smaltite con le norme di volta in volta prescritte dal Sindaco. =

E' permesso convogliare con canali sotterranei nella fognatura stradale le acque di rifiuto dei lavandini e dei bagni privati nonché quelle delle latrine con sistema "Watter Closet", purchè al piede del tubo di caduta venga costruito un conveniente pozzetto a chiusura idraulica. =

In mancanza di fognatura pubblica stradale, le latrine e le acque luride provenienti dall'edificio, dovranno essere convogliate in pozzi neri impermeabili. = L'interno del pozzo nero deve avere gli angoli arrotondati ed in fondo a sezione curvilinea ed essere intonacato con uno strato di cemento di almeno un centimetro di spessore. = I muri del pozzo nero devono essere distanti almeno metri uno e cinquanta da quelli dell'edificio ed almeno metri 10 da pozzi di acqua chiara. =

Gli impianti igienici di uso pubblico, oltre che rispondere ai prescritti requisiti igienici, devono armonizzare ed intonarsi all'estetica ed al decoro cittadino. =

ART. 37 - SUPERFICIE ED ALTEZZA DEI LOCALI

Non possono costruirsi locali di abitazione, ossia di dimora permanente ed abitabile di persone, cucine e portinerie che non misurino in pianta almeno metri quadrati otto, con una larghezza minima di metri 1,80. =

Sarà solo consentita la costruzione di cucinette di superficie non inferiore a metri quadrati 4, adibite esclusivamente alla confezione di cibi ed alla lavatura delle stoviglie, purchè provviste di diretta illuminazione ed aereazione con finestre di almeno metri quadrati 0,80 di luce verso spazi pubblici e

verso cortili. =

Nelle case di nuova costruzione, l'altezza del piano terreno, misurato dal livello del marciapiede stradale o dal piano di spiccato all'intradosso del soffitto, non dovrà essere minore di metri 3,50; e l'altezza interna (netta) dei locali terreni non minore di metri 2,80 per le abitazioni; e per le botteghe e laboratori metri 3,50. =

Il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione dovrà essere elevato almeno trenta centimetri sopra il marciapiede avendo sotto di sé cantine o quanto meno vespaio: e quello non adibito ad abitazione avrà quota non inferiore al marciapiede. =

Le altezze nette dei locali si misurano dal pavimento al soffitto piano o a metà delle volte. =

Nei piani superiori l'altezza netta minima sarà di metri 2,70. = Nel caso di soffitto inclinato si considera l'altezza media, non potendo però la minima essere inferiore a 2 metri. =

Potranno concedersi deroghe alle predette norme di altezza quanto trattasi di ambienti evidentemente non destinati ad abitazioni (quali gabinetti, edicole, rimesse e simili). =

Non potrà concedersi alcun sopralzo -- di case preesistenti, se i piani inferiori a quello che si aggiunge non hanno, o non vengano portati ad avere altezze regolari. =

Potranno essere dichiarati inabitabili, ed ingiunte, quando ne esiste la possibilità, le opportune riforme dei locali esistenti di qualsiasi piano che non abbiano l'altezza netta di almeno metri 2,50, quando le buone condizioni igieniche degli ambienti non offrano efficace correttivo a questa deficienza. =

ART. 38 = AEREAZIONE = FINESTRE

Tutti i locali, a qualsiasi specie di fabbricato appartengano, devono ricevere aria e luce da finestre affacciantisi all'esterno: è ammessa eccezione unicamente per brevi tratti di

corridoi di disimpegno.»

Anche i vani di scale devono essere bene illuminati aereati, con pareti lisce e di facile ripulitura.»

La superficie netta minima di illuminazione ed aereazione delle finestre per i locali di abitazione dovrà raggiungere le seguenti proporzioni rispetto alla superficie del locale a cui servono.»

Un ottavo per il piano terreno,
un decimo per i piani superiori.»

Nel compute della superficie netta non sarà tenuto conto della parte di finestre che fosse meno alta di centimetri 60 dal pavimento del locale.» L'intradosso delle finestre non disterà meno di un metro dall'intradosso del soffitto del locale di abitazione.»

ART. 39 - SOTTERRANEI

Non può essere adoperato per abitazioni anche nelle case esistenti, alcun locale che in tutto od in parte della sua altezza sia sotterraneo.»

Di regola non si possono stabilire esercizi di caffè, birrerie, osterie ecc: in locali sotterranei.»

L'uso dei sotterranei per cucine, forni, locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili sarà concesso quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) Scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti;
- b) altezza minima del locale di metri 3, di cui non oltre due terzi sotto terra;
- c) pavimento unito ed impermeabile, pareti efficacemente protette contro l'umidità del suolo;
- d) superficie netta di diretta illuminazione ed aereazione pari ad un settimo della superficie in pianta del locale;

e) provvedimenti d'arte, caso per caso necessari, per migliorare la ventilazione del sotterraneo. =

I locali sotterranei adibiti a deposito di notevoli quantità di combustibili (carbone, carbonella, legna) dovranno essere sufficientemente aereati e non avere diretta comunicazione con locali terreni. =

ART. 40 = LATRINE

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere adeguato numero di latrine opportunamente collocate, e precisamente una per ciascun alloggio anche se di un solo locale. =

I dormitori per più persone, i convitti, gli educandati, le locande e simili avranno almeno una latrina per ogni 20 persone, separata per uomini e donne. =

Gli ambienti di latrina devono avere dimensioni planimetriche di almeno un metro quadrato, con larghezza di almeno centimetri 80. =

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti fino all'altezza di metri 1,60 devono essere fatti con materiali impermeabili, di superficie liscia e di facile lavatura. =

Le latrine devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno a mezzo di finestre o lucernari della superficie di almeno metri quadrati 0,30 quando prospettano verso cortili o spazi pubblici, e di almeno un metro quadrato quando prospettano verso cavedi: esse non devono comunicare direttamente con le cucine nè con gli altri locali d'abitazione. =

Le antilatrine dovranno avere il lato minimo di almeno centimetri 80. =

Le latrine annesse a singole camere d'albergo potranno essere ventilate da canne di aspirazione, invece che dai cortili o cavedi: in tal caso si dovrà provvedere a ventilazione meccanica. =

E' vietato costruire latrine sporgenti dai muri quando siano

visibili da spazi pubblici, nè possono conservarsi quelle che divengono visibili in seguito a modificazioni del fabbricato od in conseguenza del Piano regolatore. =

ART.41 - ACQUA E SCARICHI DI ACQUA

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un acquario per ogni appartamento anche se costituito da un solo locale: l'acquario stesso non deve essere collocato in latrina od in antilatrina. =

Ogni acquario ed ogni altro apparecchio per la evacuazione di acqua deve avere lo scarico provvisto di chiusura idraulica permanente. =

ART.42 - ACQUA POTABILE

Nessuna casa può essere dichiarata abitabile nè occupata in tutto od in parte se non è provvista di acqua potabile distribuita in misura proporzionale al numero dei locali abitati, proveniente dalla condotta del pubblico acquedotto, o da impianto privato di sollevamento purchè autorizzato dall'Autorità Comunale. =

I pozzi d'acqua per uso potabile devono avere le seguenti caratteristiche;

a) Attingere l'acqua a profondità non inferiore a metri 15 per modo che l'acqua attinta provenga dalla seconda falda acquifera;

b) essere chiusi alla loro bocca e disposti in modo che il loro tubo metallico formato ⁿ il pozzo sia direttamente collegato alla tubazione aspirante della pompa;

c) essere lontani almeno metri 10 dai pozzi neri o dai depositi di immondizie, salvo inoltre quanto è stabilito dal regolamento d'igiene. =

L'acqua prodotta dai pozzi dovrà risultare potabile all'analisi dal Laboratorio d'Igiene competente. =

Quando un pozzo venga abbandonato, deve essere riempito con sabbia e ghiaia fino al livello del suolo. =

ART.43 = VASCHE = SERBATOI = TUBAZIONI

Nella distribuzione dell'acqua potabile è vietato l'impiego di vasche e serbatoi, fatta eccezione delle eventuali casse di aria o serbatoi sotto pressione. =

Serbatoi e vasche potranno essere permesse quando l'acqua debba soltanto servire ad usi industriali, bagni, latrine. =

Qualora esista un impianto per acqua non potabile ad uso industriale, tutto l'impianto e le tubazioni relative dovranno essere distinte da quelle dell'acqua potabile, e terminare senza interruzione negli apparecchi di utilizzazione, e non avere alcun rubinetto aperto verso l'esterno, dal quale sia possibile attingere acqua. =

I tubi che conducono l'acqua potabile nell'interno delle case devono avere le seguenti caratteristiche;

a) essere di ferro zincato o d'altro metallo riconosciuto idoneo dall'Ufficio Municipale d'Igiene. =

b) Essere collocati in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti. =

c) Non essere posti in immediato contatto dei condotti di fognatura, ma separati da questi mediante strato di terra di almeno un metro o da opportune difese. =

ART.44 = DENUNCIA PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

D'ACQUA POTABILE E COLLAUDO

Chiunque intenda eseguire un impianto per sollevamento ed utilizzazione d'acqua potabile deve, prima di iniziare i lavori, farne denuncia corredata dal tipo dimostrativo dell'impianto e chiedere la licenza per l'esecuzione all'Amministrazione Comunale. =

Ultimato l'impianto, prima di adibirlo all'esercizio per la

distribuzione dell'acqua nella casa, si dovrà domandare all'Autorità Comunale la visita di collaudo: la domanda sarà corredata dal certificato di salubrità dell'acqua, sia dal punto di vista chimico che batteriologico, rilasciato dal Laboratorio di Igiene competente. =

Solo in seguito a voto favorevole dell'Ufficio di Igiene lo impianto potrà essere adibito all'esercizio. =

ART. 45 - FOGNATURA INTERNA

Le canalizzazioni saranno costituite da tubi di ghisa catramata: sono consentiti i tubi di grès ceramico per tratti di condotta non verticale: assolutamente esclusi i tubi di materiali meno resistenti. =

Le canalizzazioni vanno eseguite con le migliori regole di arte: con livellette regolari; giunti a perfetta tenuta e sfalsati nei tratti non verticali, serratappi che interessino in più punti la resistenza del collare. = Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, e in caso contrario saranno collocate in apposita incassatura tutta ispezionabile. =

Tutti gli apparecchi per lo smaltimento delle materie di rifiuto comunicanti con la rete di fognatura cittadina, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone (con immersione non minore di tre centimetri). = Le colonne raccoglienti esclusivamente scarichi di acqua e bagni potranno avere un unico sifone al piede. = I tubi principali di scarico all'uscita dello stabile saranno muniti di una bocca di ispezione con sifone intercettatore. =

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti principali della rete di fognatura interna dovranno essere prolungati con lo stesso diametro fin sopra al tetto: i tubi dei pluviali non potranno servire da esalatori della fognatura privata. =

Di regola nessun apparecchio di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale: potrà essere richiesta, e concessa dal Comune, deroga perchè si adottino cautele atte ad evitare rigurgiti, restandone comunque responsabile il proprietario. =

ART. 46 - POZZI NERI

I pozzi neri e le fosse di solubilizzazione e chiarificazione destinati a raccogliere gli scarichi delle latrine, nelle località ove non sia stato ancora possibile estendere la rete di fognatura stradale, dovranno avere i seguenti requisiti. =

1) Non potranno di massima essere stabiliti in un sottosuolo coperto da fabbricato: saranno sempre staccati almeno di metri 0,50 dai muri dell'edificio e perfettamente isolati;

2) dovranno avere capacità proporzionata al presente numero delle persone abitanti il fabbricato a cui servono, ed assolutamente non mai inferiore a due metri cubi;

3) Disteranno almeno 10 metri da qualsiasi pozzo od acquedotto di acqua potabile tenendosi inoltre conto, nell'ubicarli, della direzione della falda d'acqua sotterranea. =

4) Costruiti con materiali impermeabili, avranno pareti e fondo dello spessore di almeno 40 centimetri, intonaco di cemento, angoli interni arrotondati;

5) avranno bocche di accesso con diametro di metri 0,60;

6) saranno muniti, oltrechè della canna di caduta, di un tubo esalatore del diametro di almeno 12 centimetri, impermeabile, innalzato fin sopra al tetto della casa, non comunicante con alcun altro condotto. =

I pozzetti degli orinatoi, quelli di scarico delle scuderie o stalle, quelli di raccolta delle acque dei cortili e in genere i pozzetti di scarico di materie luride, dovranno pure soddisfare alle prescrizioni di cui sopra. =

Le fosse di solubilizzazione e chiarificazione dovranno essere costituite da almeno tre concamerazioni, la prima delle quali avente capacità di almeno 200 litri per ogni locale servito, con un minimo di due metri cubi e ciascuna delle altre con capacità non inferiore alla metà della prima; ovvero da almeno due concamerazioni per la depurazione biologica, cioè la prima anaerobica e la seconda aerobica. - Capacità, modalità di costruzione e sistema di funzionamento dovranno essere tali da assicurare la permanenza degli scarichi nella fossa per almeno 24 ore. -

Le fosse stesse saranno dotate di sfioratore convogliante il liquido depurato in corsi d'acqua idonei aventi acqua corrente continua di volume pari almeno a 30 volte il volume dell'immissione; oppure anche all'affondamento, trattandosi di impianto a depurazione biologica che sia stato approvato e collaudato dall'Autorità Comunale. -

ART.47 - LABORATORI E STABILIMENTI INDUSTRIALI

Nei riguardi delle costruzioni destinate ad aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme e le sanzioni del Regolamento generale d'igiene del lavoro approvato con R.D. 14 novembre 1927 n°530. - L'impianto e lo esercizio di fabbriche, industrie, lavorazioni o depositi di materie insalubri o pericolose elencate nei Decreti Ministeriali 12 luglio 1912 e 26 febbraio 1927, è subordinato ad uno speciale permesso del Sindaco in conformità di quanto prescrivono gli articoli 216 e 217 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n°1265. -

L'impianto, l'ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento di industrie in genere, è altresì soggetto alla disciplina di cui al D.L.L. 12 marzo 1946, n°211 e al D.L. 29 giugno 1947 n°543. -

La capacità di ogni singolo ambiente destinato ad uso commerciale od industriale non può essere superiore - di regola - ai 7000 metri cubi. =

Il Sindaco, in casi determinati e quando esistano speciali condizioni atte a limitare sufficientemente l'estendersi di un incendio sentita la Commissione Edilizia, potrà concedere deroghe. =

Quando una parte del fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le due parti devono essere separate da struttura tagliafuoco e le aperture di comunicazione essere munite di intelaiature e di serramenti resistenti al fuoco. =

I locali destinati a contenere quaranta o più persone devono avere almeno due uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra, con porte aprentisi verso l'esterno. =

Per i locali di laboratorio potranno essere imposte tali cautele anche se abbiano capacità inferiore a quella precedentemente indicata. =

ART. 48 = PREVENZIONE E DIFESA DAI PERICOLI D'INCENDIO

Ogni focolare, stufa, cucina, forno e simili deve avere una apposita canna per la eliminazione dei prodotti della combustione. =

Non è permessa la costruzione di canne da fumo esternamente ai muri specialmente al nord: esse devono essere incastrate, avere le pareti lisce e possibilmente verticali ed essere costruite con materiali impermeabili per evitare macchie all'esterno dei muri. =

La sporgenza del fumaiolo dal tetto non può essere minore di un metro se il fumaiolo dista almeno 10 metri dalle finestre di prospetto delle case prossime: in caso diverso deve essere elevato di un metro al di sopra della copertura. =

I fumaioli non possono sporgere dal tetto ad una distanza inferiore ai metri 1,50 dal muro frontale. =

E' vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti. =

Le bocche, canne o tubi di camini, di stufa, di forno e simili, siano murarie, di terra cotta o di altro materiale, non possono essere addossate a pareti di legno ma ne devono distare almeno trenta centimetri; esse devono essere convenientemente isolate se attraversano pareti di fabbrica nelle quali vi sia possibilità di incendio. =

I camini industriali devono avere dai confini di proprietà su cui sorgono verso le proprietà vicine, una distanza uguale ad almeno metà della loro altezza: una distanza di almeno metri 6,50 dalla pubblica via ed essere muniti di parafulmine. =

I locali nei quali sono collocati forni per pane, pasticcerie e simili, devono essere costruiti, anche nei particolari, con materiali incombustibili. =

Gli impiantiti dei sottotetti devono essere protetti con uno strato di materiale incombustibile e difficilmente disgregabile, come tavelle in cotto, piastrelle di cemento o simili. =

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto in numero proporzionato alla sua superficie. =

Le scale, i passaggi alle scale e le gabbie di scala devono essere costruite con materiale resistente al fuoco. = Ogni vano di scala deve essere di facile e pronta comunicazione con una strada o con cortili aperti. =

Tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali sono soggetti - agli effetti della prevenzione degli incendi - alla preventiva approvazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. =

La licenza di abitabilità, di cui al quinto comma dell'art. 55, non potrà essere rilasciato se prima non venga esibito il

certificato di prevenzione incendi, da richiedersi, dall'interessato, al suddetto Comando provinciale dei Vigili del fuoco a norma della legge 27 dicembre 1941 n°1750. =

CAPITOLO OTTAVO

CONSTRUZIONI RURALI

ART.49 - CLASSIFICAZIONE

Sono considerate costruzioni rurali soltanto quelle che servono alle abitazioni dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla prima manipolazione dei prodotti agricoli ed alla conduzione dei terreni agricoli adiacenti e pertinenti. =

ART.50 - TERRENI - SCOLI

Il terreno per la costruzione d'una casa rurale deve essere asciutto e, dove sia necessario, munito di drenaggio, in modo che il pavimento dei locali di abitazione del piano terreno e quello delle stalle venga a trovarsi almeno un metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera. = Qualora queste cautele non fossero sufficienti allo scopo l'Autorità Comunale potrà imporre ulteriori provvedimenti atti ad impedire il diffondersi dell'umidità. =

I cortili, le vie, gli orti e i giardini annessi alle case rurali devono essere provvisti di scoli in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle case. = Per questo scopo si dovrà provvedere all'allontanamento delle acque meteoriche. =

ART.51 - LOCALI DI ABITAZIONE E DI DEPOSITO

Ai locali di abitazione rurali si applicheranno le disposizioni del capitolo VI° del presente regolamento. =

I locali al pianterreno rialzato non dovranno avere altezza interna netta inferiore a metri tre, e quelli dei piani superiori non inferiore a metri 2,80. = Le pareti di detti locali debbono essere intonacate. =

I locali di abitazione situati immediatamente sotto al tetto devono essere soffittati in modo da creare una cassa d'aria che valga a moderare gli effetti delle variazioni atmosferiche esterne. = E' ammessa come provvedimento equivalente l'intavellatura del tetto con tavelloni forati. =

I luoghi di deposito e di conservazione dei cereali devono essere bene asciutti e ben aereati, nonchè rispondere alle prescrizioni speciali di leggi e regolamenti. =

ART. 52 = CANNE PER IL FUMO

Nell'interno della casa ogni focolare deve essere munito di cappa, e di apposita canna fumaria che si prolunghi sopra al tetto per non meno di un metro di altezza. =

ART. 51 = ACQUAI = LATRINE E POZZI NERI

I fabbricati rurali debbono avere un acquajo ed una latrina per ciascun alloggio. =

Le latrine debbono avere la canna di scarico che immette al pozzo nero impermeabile a tenuta perfetta. = E' consentita la immissione in corsi d'acqua contigui, o l'affondamento degli scoli, delle acque chiarificate a mezzo di fossa settica. = Le latrine dovranno essere provviste di finestra verso l'esterno di luce non minore di metri quadrati 0,30, e non dovranno trovarsi in comunicazione diretta coi locali di abitazione. =

Lo scarico delle acque domestiche deve essere fatto con tubazioni impermeabili ed in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni. =

I pozzi neri devono essere costruiti all'esterno dei locali di abitazione, ed avere un'altezza interna non minore di 2 metri, quando la natura del sottosuolo lo consenta; pareti e fondo impermeabile di conveniente spessore, angoli arrotondati e bocca di estrazione del diametro di almeno 60 centimetri. = Quando il pozzo nero non raggiungesse l'altezza interna di due me-

tri, dovrà avere due bocche di estrazione. =

ART. 54 - STALLE E CONCIMAIE

Le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai se formano corpo con la casa d'abitazione non debbono essere in comunicazione diretta con gli ambienti abitati, ma ne saranno separati da muri tagliafuoco e dovranno essere muniti di soffitto impermeabile e resistente al fuoco. =

Le stalle devono avere altezza dal pavimento al soffitto non minore di metri 3,30 ed essere sufficientemente illuminate ed aerate anche a mezzo di sfiati e camini di ventilazione. = Esse avranno capacità non minore di metri quadrati 4 e cubatura non minore di metri cubi 13 per ogni capo adulto di bestiame. = Il pavimento delle stalle deve essere di materiale facilmente lavabile e provvisto degli scoli necessari che emetteranno in pozzetti impermeabili. = Le pareti devono essere intonacate; il soffitto fatto in modo da potersi facilmente pulire. =

Ogni casa colonica dovrà essere provvista di abbeveratoi. =

Tutte le stalle rurali per bovini ed equini a più di due capi adulti dovranno essere dotate di concimaie atte ad evitare disperdimenti e distanziate di almeno 25 metri dalle case di abitazione e dai pozzi d'acqua potabile. =

Nel centro abitato delle frazioni sarà concesso in luogo delle concimaie solamente l'uso di fosse per il provvisorio deposito del letame e delle immondizie a condizioni che la fossa:

1) sia costruita col fondo in calcestruzzo cementizio e le pareti in muratura o calcestruzzo, entrambi di spessore non inferiore a centimetri 40 la prima e centimetri 20 il secondo; abbia fondo e pareti impermeabilizzati con intonaco di cemento liscio misto ad idrofugo a spigoli arrotondati. =

2) Sia contornata da cordone di pietra o cemento sporgente almeno 5 centimetri dal suolo; sia ricoperta da imposta metal-

lica di buona chiusura, sia munita di tubo esalatore prolungato sopra al tetto più alto circostante. =

3) Non abbia capacità superiore a metri cubi 4 se deve servire a 10 posti di capi grossi e di metri cubi 0,50 per ogni campo grosso in più. =

CAPITOLO NONO

VISITE TECNICHE = ABITABILITA' = NUMERO CIVICI = TABELLE
=====

ART. 55 = VISITE TECNICHE = PERMESSO DI ABITABILITA'

I Funzionari del Comune appositamente incaricati procederanno a visite di controllo dei lavori in corso per constatare il regolare andamento e la esatta corrispondenza col progetto approvato secondo le modifiche o varianti prescritte dalla licenza rilasciata. =

Le visite ai cantieri, cui hanno libero accesso i Funzionari del Comune per l'esercizio dei loro compiti, potranno aver luogo senza preventivo preavviso alla Ditta interessata (proprietari e costruttori) la quale non potrà mai sollevare esecuzioni di sorta per tali visite, nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria. =

Nei cantieri dei lavori dovrà essere conservata la licenza di costruzione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, nonché i relativi documenti grafici muniti dell'apposita dichiarazione scritta dell'approvazione apposta sugli stessi dal Segretario della Commissione: ed i calcoli statici nel caso vi siano opere in cemento armato. = Inoltre, dovrà essere esposto in modo visibile dall'esterno un cartello indicante i nomi della Ditta assuntrice e del Progettista e Direttore dei lavori. =

Nel caso di esecuzione di opere non rispondenti ai progetti approvati e non regolamentari, l'Autorità Comunale ordinerà la

immediata sospensione dei lavori con riserva di ulteriori provvedimenti, non esclusa la demolizione delle opere arbitrariamente eseguite. =

Nessun edificio nuovo o notevolmente trasformato potrà essere occupato senza il permesso di abitabilità dell'Autorità Comunale che lo rilascia dopo che l'edificio sia stato riconosciuto conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni edilizie ed igieniche vigenti. =

A titolo di compenso per le visite di controllo il proprietario, prima dell'emissione della licenza di costruzione, dovrà corrispondere, una volta tanto, la somma di lire per un metro cubo di fabbricato coperto, vuoto per pieno. =

ART.59 = NUMERI CIVICI

Il Comune assegna ad ogni fabbricato la numerazione e provvede alla apposizione delle targhe relative, in alto a destra di ogni accesso. =

Il proprietario riceve in consegna la targa ed è obbligato a mantenerla in buono stato nel posto ove fu collocata. = In caso di demolizione del fabbricato o di soppressione di porte esterne, il proprietario deve notificare i numeri civici che vengono ad essere aboliti, e restituirne le targhe. =

Quando si costruiscono nuovi fabbricati fronteggianti spazi pubblici, il proprietario deve domandare al Comune i numeri da applicare alle porte degli stessi. =

Eventuali modelli speciali per i numeri dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Edilizia. =

ART.57 = APPOSIZIONE DI INDICAZIONI E SIMILI

Al Comune è riservata, per ragioni di pubblico esercizio, la facoltà di applicare o di far applicare, previo avviso agli interessati, sulle fronti degli stabili prospettanti le pubbliche vie e dove riterrà opportuno, le indicazioni e gli appa=

recchi relativi ai servizi stradali e particolarmente:

- a) I nomi delle vie, piazze ed altri spazi aperti al pubblico transito. =
- b) Le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti. =
- c) Le mensole, i ganci, le condutture per la illuminazione pubblica. =
- d) Gli orologi elettrici
- e) i semafori regolamentari del traffico
- f) i sostegni per i fili conduttori elettrici
- g) gli avvisatori elettrici stradali, coi loro accessori. =

Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori e gli orologi elettrici ecc: non devono mai essere sottratti alla pubblica vista. =

ART. 58 - CONDUTTURE E SOSTEGNI PER TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA

I sostegni delle condutture dovranno essere collocati in modo da non recare manomissioni ai muri e alle opere decorative, in particolare per i fabbricati d'interesse artistico o storico, ed essere costruiti in forma tale da non offendere il pubblico decoro. =

Il Comune si riserva la facoltà di obbligare che qualche tratto di conduttura secondaria, pel dovuto riguardo ad esigenze di edilizia, di estetica o di rispetto ai monumenti, venga sostituito da cavi in guaina di piombo opportunamente adagiati sui muri: si riserva inoltre la facoltà di ordinare lo spostamento dei sostegni o condutture in contrasto coi criteri di cui sopra. =

CAPITOLO DECIMO

SANZIONI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.59 - SANZIONI ED AMMENDA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si applica l'ammenda fino a lire 5000.= con l'osservanza delle norme stabilite dagli art.1 e 7 seguenti del testo unico della legge Comunale e Provinciale approvate con Decreto 3 marzo 1934 n°383.=

Qualora sia constatata^{ta} l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, l'Amministrazione Comunale indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente articolo, ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.=

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso, l'Amministrazione Comunale non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.=

Colui che dia inizio a lavori senza licenza, o li prosegua dopo l'ordine di sospensione dato dall'Amministrazione Comunale, è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L.5000.= L'Amministrazione Comunale può inoltre, previa diffida e sentito il parere della sezione Urbanistica compartimentale, ordinare le demolizioni a spese del contravventore, delle opere eseguite.=

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite alle Amministrazioni Comunali dall'art.3 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale con Decreto 3 marzo 1934 n°383.=

Le medesime penalità sono applicabili anche nel caso di demolizioni o di arbitrarie modifiche in edifici tutelati dalle leggi sul patrimonio storico-artistico e sulle bellezze naturali.=

ART.60 - ADEGUAMENTI AL PRESENTE REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI

ESISTENTI

Il Sindaco può, per motivi di interesse pubblico, prescrivere la rimozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo stradale e concesse a termini di Leggi vigenti nell'epoca della loro costruzione, salva l'indennità che potesse spettare ai proprietari. =

La rimozione di tali strutture, esistenti o sporgenti sul suolo pubblico quali giardini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre al piano terreno aprentesi all'esterno, ecc: deve essere prescritta in occasione di notevoli restauri degli edifici o delle parti in questione. =

ART. 61 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento le porte delle macellerie dovranno essere sostituite con cancelli di ferro e le case, confinanti con pubbliche vie, che ne siano ancora sprovviste, dovranno provvedere alla posa dei canali di gronda e dei tubi di scarico delle acque pluviali. =

ART. 62 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore nella stessa data nella quale sarà pubblicato e sarà operante il Piano regolatore generale previo la sua approvazione con Decreto del Presidente della Repubblica. =

Feltre 30 dicembre 1957

f° Ing. Luigi Meneghel

Don. LUIGI MENEGBEL
INGEGNERE
FELTRE

Per copia conforme all'originale

Luigi Meneghel

Don. LUIGI MENEGBEL
INGEGNERE
FELTRE



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PEDAVERNA

Adottato con Del. n. 4 del 19.2.58
app. G.P.A. il 5.9.58 al n. 3373/Reg. G.P.A. e
n. 11283/IV

Il segretario capo

IL SINDACO



PROVINCIA DI BELLUNO

Per effetto della deliberazione consiliare 17 dicembre 1958
Nr. 38, la distanza dei fabbricati dai confini di proprietà, in
dicata nelle righe 2^a e 12^a della pagina 10 (Art.16) in ml. 6,
viene modificata in ml. 4 (quattro).

IL SEGRETARIO



IL SINDACO

